

ATTO N. DD 5239

DEL 10/10/2022

Rep. di struttura DD-TA3 N. 55

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE SISTEMI NATURALI

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO". ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO VIVAI GUAGNO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE.
(C.I.G. PADRE 9361832C27)

Premesso che:

- in data 31 marzo 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTA' METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO";
- in particolare l'art. 3, assegna ad ogni Città Metropolitana in qualità di unico soggetto beneficiario diretto una dotazione specifica che per la Città Metropolitana di Torino risulta così ripartito:
Anno 2022: €. 7.399.176,00 per la messa a dimora di complessivi 172.000 fra alberi ed arbusti su 172 ettari di superficie territoriale
Anno 2023: €. 7.399.176,00 per la messa a dimora di complessivi 172.000 fra alberi ed arbusti su 172 ettari di superficie territoriale
Anno 2024: €. 13.898.453,00 per la messa a dimora di complessivi 323.000 fra alberi ed arbusti su 323 ettari di superficie territoriale
per complessivi €. 28.696.805,00 per la messa a dimora di complessivi 667.000 fra alberi ed arbusti;
- con Decreto del Consigliere Delegato n. 73 del 10/06/2022 è stata approvata la partecipazione della Città Metropolitana di Torino in qualità di soggetto attuatore all'avviso pubblico per la presentazione di PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTA' METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" pubblicato in data 31/3/2022;

Premesso, ulteriormente, che:

- con determinazione del dirigente della Direzione Sistemi Naturali n. 4005 del 04/08/2022 è stato approvato il progetto tecnico relativo alla **“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO”**, e disposto l'avvio di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'individuazione, di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., con aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del “minor prezzo” espresso in termini di ribasso percentuale unico ed uniforme da applicarsi alle voci dell'”Elenco prezzi unitari” nonché, in caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto “Elenco prezzi unitari”, alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte.

Dato atto che, nella DD sopraindicata:

- per mero errore materiale, è stato indicato che l'acquisto si riferisce a più progetti, fra i quali, per il 2022, quelli aventi i CUP: “J72F22000340006 J72F22000340006 J22F22000340006”, anziché “J72F22000330006 J72F22000340006 J22F22000340006”, come correttamente avrebbe dovuto essere riportato;

- è stato dato atto che l'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto quadro principale, per il medesimo importo posto a base di gara;

- è stata demandato l'espletamento della procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l'individuazione, per ciascun lotto, di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo d.lgs 50/2016 s.m.i.;

- è stata demandata a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli impegni di spesa necessari al finanziamento dei contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro, che l'Amministrazione formalizzerà per l'esecuzione delle prestazioni, alle condizioni offerte in sede di gara;

Rilevato che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, in attuazione di quanto previsto dalla determinazione di cui alle premesse, ha esperito la procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto;

- nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS vigente, l'approvazione delle risultanze delle operazioni di gara spetta alla dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti mentre rientra tra le competenze del Dirigente della Direzione Sistemi Naturali l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 107 del TUEL;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è s.m.i., è il dott. Gabriele Bovo, Dirigente della Direzione Sistemi Naturali.

Visto il documento denominato *“riepilogo e approvazione operazioni di gara”*, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale la dirigente della direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, dott.sa Donata Rancati, ha approvato e riepilogato le operazione di gara ed ha rinviato al dirigente competente, dott. Gabriele Bovo, l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Dato atto che la miglior offerta, nonché l'unica, relativamente alla fornitura in oggetto, è stata presentata dall'operatore economico **VIVAI GUAGNO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE**, con sede legale in via San Francesco 19/A, Santa Giustina In Colle (35010 – PD), C.F./P.IVA 04905420289, con il ribasso offerto

del **10,0000%** da applicarsi alle voci dell'“Elenco prezzi unitari” nonché, in caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto “Elenco prezzi unitari”, alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte.

Dato, altresì, atto che:

- sono state avviate le verifiche relative al possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ordine speciale;
- essendo le verifiche relative ai requisiti generali e speciali in corso, il presente provvedimento di aggiudicazione viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Preso atto che in capo al Responsabile unico del procedimento, dott. Gabriele Bovo, non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, né ricorrono, nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013.

Rilevato che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa dispone quanto segue:

4. *L'importo del Contratto Quadro, concluso con l'operatore economico aggiudicatario, sarà pari all'importo a base di gara.*
5. *L'importo del Contratto Quadro costituisce l'importo massimo affidabile all'appaltatore con i relativi contratti attuativi.*
6. *La stipula del Contratto Quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di validità dell'accordo quadro medesimo.*

Richiamata, in tal senso, la deliberazione della Corte dei Conti n. 77/2018 a parere della quale: par. 6 [...] “*Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.*” Par. 7 [...] “*Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.*”

Ritenuto, pertanto, opportuno aggiudicare l'accordo quadro avente ad oggetto la **“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTÀ**

METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” all’operatore economico **VIVAI GUAGNO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE** (cod. fornitore 137464), con sede legale in via San Francesco 19/A, Santa Giustina In Colle (35010 – PD), C.F./P.IVA 04905420289, con il ribasso offerto del **10,00000%** da applicarsi alle voci dell’”Elenco prezzi unitari” nonché, in caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto “Elenco prezzi unitari”, alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, per un importo massimo stimato, pari all’importo posto a base di gara, di **euro 850.000,00**, oltre **euro 187.000,00** per IVA 22%, e così complessivi **euro 1.037.000,00**.

Dato atto che:

- il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al momento attive non contemplano i beni oggetto del presente provvedimento;
- preventivamente alla stipula del contratto di Accordo Quadro e alla formalizzazione dei singoli contratti attuativi il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
- il contratto di Accordo quadro e i singoli contratti attuativi saranno risolti di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Dato atto di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente competente l’assunzione degli impegni di spesa propedeutici alla formalizzazione dei contratti attuativi ai sensi dell’art. 12 c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa.

Richiamati:

- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/3/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n.58 del 24 maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici s.m.i.;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il D.L. 16/07/2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, in L. 11/09/2020 n. 120;
- il D.L. n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure),

convertito, con modificazioni, in L. 29/07/2021 n. 108;

- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitanano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare le operazioni della gara per l'affidamento dell'accordo quadro relativo alla **“FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO”**, così come riepilogate nel documento predisposto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di aggiudicare l'accordo quadro in oggetto all'operatore economico **VIVAI GUAGNO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE** (cod. fornitore 137464), con sede legale in via San Francesco 19/A, Santa Giustina In Colle (35010 – PD), C.F./P.IVA 04905420289, con il ribasso offerto del **10,00000%** da applicarsi alle voci dell'“Elenco prezzi unitari” nonché, in caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto “Elenco prezzi unitari”, alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, per un importo massimo stimato, pari all'importo posto a base di gara, di **euro 850.000,00**, oltre **euro 187.000,00** per IVA 22%, e così complessivi **euro 1.037.000,00**;

3) di dare atto che essendo le verifiche relative ai requisiti generali e speciali in corso, il presente provvedimento di aggiudicazione viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

4) di dare atto che in capo al Responsabile unico del procedimento, dott. Gabriele Bovo, non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, né ricorrono, nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 c 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, *“La stipula del Contratto Quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di validità dell'accordo quadro medesimo”*;

6) di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente competente l'assunzione degli impegni di spesa

propedeutici alla formalizzazione dei contratti attuativi ai sensi dell'art. 12 c. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa;

7) di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti (ns. prot. n. 123728 del 27/09/2022); a tal fine si dà atto che il contratto quadro verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;

8) di dare atto che il contratto quadro in oggetto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica e sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, mentre i singoli contratti attuativi saranno formalizzati, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico, mediante lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal Dirigente responsabile;

9) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al momento attive non contemplano i beni oggetto del presente provvedimento;

10) di dare atto che preventivamente alla stipula del contratto quadro e alla formalizzazione dei singoli contratti attuativi il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c 3 L 488/1999 e s.m.i.;

11) di dare atto che il contratto quadro e i singoli contratti attuativi saranno risolti di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli;

12) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 10/10/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE SISTEMI NATURALI)

Firmato digitalmente da Gabriele Bovo